

CONVENZIONE PER LA GESTIONE SOCIALE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DENOMINATO "PISCINA E 13" SITO IN STRADA CASTELLO DI MIRAFIORI 55 AGLI ENTI A.C.S.I. (ASSOCIAZIONE CENTRI SPORTIVI ITALIANI) E C.S.I. (CENTRO SPORTIVO ITALIANO).

Premesso che la Città ha l'interesse a rinnovare la concessione della piscina scolastica "E13" ubicata in Strada Castello di Mirafiori n. 55 – Torino , con il presente atto tra il Comune di Torino C.F. 00514490010, con sede in Piazza Palazzo di Città n.1, rappresentato dal Dirigente del Settore Contratti Dott. Giuseppe Bianciotto, nato a Torino il 24 giugno 1954 e domiciliato per la carica in Torino presso il Comune di Torino in ottemperanza dell'art. 60 comma 2° del Regolamento per la disciplina dei Contratti Municipali, adottato con deliberazione n. 188 del Consiglio Comunale del 22 dicembre 2008 mecc. n. 2008 07976/003 (esecutiva dal 10 gennaio 2009) e gli Enti di Promozione Sportiva:

- C.S.I. (Centro Sportivo Italiano), con sede in Torino - via Garibaldi n. 26, (P. IVA 02066890019) nella persona del suo legale rappresentante signor.....;
- A.C.S.I. (Associazione Centri Sportivi Italiani) con sede legale in Torino Via Vernazza n. 5 – (C.F. 97591270018), nella persona del suo legale rappresentante signor.....;

come risulta da idonea certificazione acquisita agli atti del Comune, in esecuzione della deliberazione n. mecc. _____ del Consiglio Comunale del _____, esecutiva dal _____, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 - DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO

La Città di Torino assegna agli Enti di Promozione Sportiva A.C.S.I. e C.S.I., di seguito denominati concessionari o convenzionati, la Piscina E 13 sita in Strada Castello di Mirafiori n. 55, delle dimensioni totali di mq. 680 (mc. 3327,5) circa comprendente:

Piano terreno:

- una vasca natatoria di m. 20 x 6;
- due spogliatoi e servizi oltre ad un servizio per disabili;
- sei docce prospicienti il piano vasca.

Piano seminterrato:

- sala tecnologica per depurazione acque;
- sala stoccaggio materiale;
- servizi igienici.

I concessionari, effettueranno la gestione dell'impianto sportivo con gli stessi orari e le stesse tariffe delle altre piscine comunali, per lo svolgimento di attività sportive, ricreative, culturali nell'ambito delle funzioni societarie compatibili con l'impianto stesso e la sua destinazione.

La piscina è consegnata nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.

La Città non è tenuta a risarcire alcun danno derivante da vizi o difetti dell'immobile o connessi a pregiudizio dell'utilizzo dello stesso, o di una sua parte, anche susseguente ai vizi e difetti stessi.

ART. 2 - LAVORI DI ADEGUAMENTO E MIGLIORIA - NUOVE OPERE

I concessionari potranno realizzare eventuali lavori di miglioria con le modalità previste dalle Leggi e Regolamenti vigenti in materia. In particolare dovranno provvedere all'eliminazione delle eventuali barriere architettoniche dall'impianto, nonché alla messa a norma dello stesso. La realizzazione di tali opere dovrà essere eseguita a totale cura e spese dei convenzionati, previa presentazione del relativo progetto ai competenti Uffici del Comune di Torino.

Il progetto relativo alle nuove opere dovrà essere sottoposto al parere tecnico del Settore Edilizia Sportiva.

I convenzionati dovranno munirsi delle necessarie autorizzazioni.

Le nuove strutture, realizzate previa autorizzazione e successiva verifica dei competenti Uffici Tecnici comunali, si intenderanno acquisite in proprietà del Comune di Torino per accessione, ai sensi dell'art. 934 del C.C., senza che competa al concessionario alcuna indennità o compensi previsti dall'art. 936 del C.C.

Le opere equiparabili ad interventi eseguiti direttamente dalla Città, sono esenti dagli oneri concessori ex art. 17, comma 3, lettera c) del D.P.R. 380/2001.

La Città sarà manlevata da qualsiasi responsabilità derivante da incidenti o danni causati a terzi verificatisi nel corso di eventuali lavori.

I concessionari sono tenuti a rispettare quanto previsto dal vigente D. Lgs. n° 81 – 9 aprile 2008 – e a predisporre quanto necessario, ai sensi di detta normativa, il D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) relativo in caso di interventi sul sito da personale degli Enti stessi o da Ditte cui hanno appaltato eventuali lavori e servizi. Ne consegue che è d'obbligo predisporre ogni segnaletica, informazione e altro atto e documento utile a garantire la sicurezza di chi è presente nell'impianto per i motivi più diversi.

ART. 3 - DURATA

La concessione avrà la durata di anni 5 (cinque anni) con decorrenza, a tutti gli effetti giuridici, a far data dall'esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale che approva il presente disciplinare di convenzione.

ART. 4 - CANONE

Il canone annuo per l'utilizzo dell'impianto è fissato in ragione di €. 2.038,40 (I.V.A. compresa), da pagarsi in quattro rate anticipate al Cassiere della Circoscrizione n. 10.

Il canone è stato determinato valutando:

- la tipologia dell'impianto;
- la collocazione territoriale;
- l'adeguamento ISTAT.

Detto canone sarà rivalutato in base agli aggiornamenti ISTAT e potrà essere oggetto di rideterminazione a seguito di Leggi sopravvenute ovvero di adozione, da parte degli organi comunali competenti, di atti amministrativi o regolamentari in materia di convenzioni di impianti sportivi. La Città, pertanto, potrà ridefinire con i gestori l'importo del canone, riservandosi della facoltà di recesso con preavviso di almeno tre mesi, ai sensi dell'art. 1373 del C.C. in caso di mancata accettazione del nuovo canone, senza indennizzo alcuno.

E' altresì previsto che nel caso la Città effettui opere di miglioria nell'impianto in gestione, a proprie spese, il canone potrà essere rivisto.

ART. 5 - FINALITÀ SOCIALI

I concessionari si impegnano a garantire:

- 1) la presenza di un responsabile degli Enti, anche turnando, durante gli orari di apertura;

2) il rispetto della normativa vigente in materia di depurazione delle acque, della salute pubblica in genere e della sicurezza sul lavoro;

3) l'utilizzo gratuito della vasca, comprensivo del servizio di assistenza bagnanti, mediante personale in possesso di idoneo brevetto conforme all'attuale normativa, per le scuole di ogni ordine e grado, per le associazioni e cooperative con finalità sociali e di recupero, nonché dei servizi sociali e sanitari pubblici, che ne facciano richiesta alla Circoscrizione 10, nella fascia oraria dalle ore 8,30 alle ore 14,00 dei giorni feriali dal lunedì al venerdì e il sabato dalle ore 8,30 alle ore 12,00.

Resta inteso che qualora le Scuole, Associazioni, Cooperative ecc. debbano utilizzare gli istruttori di nuoto, prima di rivolgersi ad altre associazioni o enti sportivi, dovranno contattare i concessionari; questi ultimi applicheranno i costi orari preventivamente concordati annualmente con la Circoscrizione.

4) La Città e la Circoscrizione si riservano il diritto di disporre del complesso sportivo per iniziative e manifestazioni organizzate in proprio (con preavviso di 15 gg.) sempre che tale uso non pregiudichi l'attività ufficiale dei concessionari.

ARTICOLO 6 - ORARIO DI APERTURA

I concessionari si impegnano a garantire l'apertura dell'impianto per le attività dalle ore 8,00 alle ore 22,00 almeno per il periodo compreso tra il 15 di settembre il 30 giugno, nel rispetto del principio di uniformità di utilizzo sull'intero territorio cittadino.

In ossequio al disposto della Legge 447/95 sull'inquinamento acustico, del D.P.C.M. del 14.11.1997 relativo alla determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore, della Legge Regionale 52/2000 recante Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico e dell'art. 44 e 45 (titolo V – Tutela della quiete pubblica) del Regolamento di Polizia Urbana, escludendo le attività ricreative non rilevanti ai fini della norma richiamata, l'orario di conclusione dell'attività sportiva svolta nell'impianto dovrà avvenire entro le ore 22.00.

L'impianto sportivo, in orario dalle 22.00 alle 23.00, fatte salve diverse disposizioni degli Uffici Comunali competenti, potrà essere utilizzato e destinato ad attività sportiva meno rumorosa e senza la presenza di pubblico o servizio di arbitraggio. Detto termine delle ore 22,00 potrebbe essere prorogato, fino e non oltre le ore 23.00 previa presentazione al Settore Ambiente e Territorio, da parte del convenzionato, di richiesta scritta per l'autorizzazione in deroga ai sensi dell'art. 6 della Legge 447/95, limitatamente a casi eccezionali legati allo svolgimento di partite o iniziative sportive di finale di torneo o di campionato.

Il mancato rispetto della tutela delle occupazioni o del riposo delle persone provocato da immissioni moleste eccedenti la normale tollerabilità, è inquadrabile nel mancato rispetto della salute del cittadino che la Costituzione riconosce e tutela in via prioritaria, senza che si renda necessario il richiamo all'art. 844 del Codice Civile. Tale mancato rispetto può configurarsi nel reato di cui all'art. 659 del Codice Penale.

ART 7 - TARIFFE

Per l'utilizzo degli impianti e delle strutture i concessionari applicheranno le tariffe approvate dalla Civica Amministrazione nonché le agevolazioni previste ed applicabili con la deliberazione del Consiglio Comunale di regolamentazione delle tariffe per l'uso degli impianti sportivi comunali. Le quote di cui sopra saranno introitate dai concessionari a parziale copertura delle spese di gestione. In ottemperanza alla normativa vigente, la vendita dei biglietti ed in genere di tutti i servizi dovrà essere attestata con il rilascio della corrispondente ricevuta fiscale e/o scontrino di cassa e/o fattura (quando richiesta).

Spetta ai concessionari indicare ben in vista, all'interno dell'impianto, le tariffe.

I ragazzi di età inferiore ai 12 anni potranno sempre assistere gratuitamente alle manifestazioni sportive.

ART. 8 - PUBBLICITÀ E SEGNALETICA

1. La pubblicità cartellonistica, fonica o di qualunque altro tipo, sia all'interno degli impianti che nelle aree esterne ad essi pertinenti, deve essere preventivamente autorizzata dalla Civica Amministrazione ed è consentita previo pagamento degli oneri fiscali previsti dalla normativa vigente. In linea generale si stabilisce comunque che:

- il materiale pubblicitario deve essere a norma antincendio, non contundente ed installato in modo tale da non ostacolare la visione degli spettatori né poter essere divelto e usato come arma impropria;

- i concessionari sono responsabili della sicurezza, della manutenzione nonché del decoro delle proprie installazioni pubblicitarie e si assume ogni responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni che dalle installazioni medesime possano derivare a terzi, esonerando in tal modo la Civica Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità;

- l'Amministrazione ha diritto a far diffondere gratuitamente e con precedenza assoluta, i comunicati e gli avvisi che ritiene necessari o ad esporre cartellonistica.

2. La Civica Amministrazione si riserva, in particolare, la facoltà di fare installare, lungo il lato prospiciente la pubblica via, impianti pubblicitari (cartelloni, cassonetti, poster, ecc. di cui al D.Lgs. 507 del 15 novembre 1993) il cui contenuto non sia in contrasto, o comunque di nocimento, con l'attività del soggetto convenzionato e senza che ciò comporti alcun corrispettivo per lo stesso.

3. I concessionari dovranno obbligatoriamente affiggere, in modo visibile, un cartello di dimensioni concordate con la Città recante, dopo la dicitura "Città di Torino", l'indicazione dei concessionari, l'orario di apertura e di chiusura, numero verde del Settore Sport della Città, le discipline sportive e le agevolazioni praticate.

4. I concessionari sono tenuti a realizzare a proprie spese ed esporre presso l'impianto, un certo numero, concordato con la Città, di striscioni, manifesti e/o cartellonistica, contenenti il logo cittadino e/o circoscrizionale. In casi eccezionali tale materiale potrà essere fornito dalla Civica Amministrazione.

Eventuali orari di apertura degli impianti riservati a particolari categorie sociali dovranno essere esposti nelle bacheche.

5. I concessionari sono tenuti ad affiggere in apposita bacheca, all'interno della propria sede sociale, copia degli statuti societari e regolamenti di polizia urbana e di ordine pubblico al fine di prevenire attività e comportamenti illeciti da parte dei partecipanti e dei frequentatori in genere.

ART. 9 - OBBLIGHI ASSICURATIVI

1. I concessionari risponderanno di tutti i fatti di gestione e del comportamento del proprio personale, dei soci o di altri cittadini presenti nell'impianto a vario titolo per le mansioni assunte, della sicurezza ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e si obbligano a tenere la Civica Amministrazione sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità civile e penale, od azione presente o futura, per danni di qualsiasi genere, comunque derivanti, anche nei confronti di terzi, per effetto della convenzione.

2. I concessionari sono responsabili dei danni arrecati a persone o cose, in conseguenza dell'attività svolta nell'esercizio della concessione.

3. Su tutti i beni destinati direttamente o indirettamente alla gestione, i concessionari sottoscrivono un'adeguata polizza assicurativa ed in particolare:

a) contro i rischi dell'incendio e eventi accessori, anche di tipo catastrofe, nulla escluso né eccettuato, tenendo conto del valore di ricostruzione dell'immobile. Ove l'immobile sia già coperto da assicurazione globale fabbricati della Città, competerà ai concessionari la stipula di polizza "rischio locativo";

b) relativamente alla RCT verso terzi e prestatori d'opera, sulla base dell'afflusso medio dell'utenza all'impianto.

4. I concessionari provvedono alla copertura assicurativa dei rischi connessi alla esplicazione della propria attività nell'ambito comunale, per danni che comunque possono derivare a Terzi, considerando Terzi fra di loro anche i propri dipendenti ed il Comune di Torino.

5. Nelle polizze di assicurazione dei beni, deve essere stabilito che, in caso di sinistro, il risarcimento liquidato in termini di polizza sarà dalla Compagnia Assicuratrice liquidato direttamente al Comune di Torino.

6. Ove il valore da risarcire per danni arrecati a persone e/o cose, ecceda i singoli massimali coperti dalle predette polizze, l'onere relativo dovrà intendersi a totale carico dei concessionari.

7. Copia di dette polizze assicurative dovranno essere depositate presso gli uffici della Circostrizione 10 prima della stipula della convenzione e con cadenza annuale, dovrà essere inviata copia della quietanza dei pagamenti dei ratei assicurativi.

ART. 10 - CUSTODIA

I concessionari provvederanno alla custodia e alla vigilanza del complesso sportivo, degli impianti, delle attrezzature nonché all'apertura e chiusura dello stesso mediante proprio personale.

I concessionari si assumono, in via diretta ed esclusiva, ogni responsabilità civile e penale derivante dall'operato, anche omissivo, delle persone designate per la vigilanza e per qualsiasi azione o intervento effettuato che sia causa di danno alla funzionalità degli impianti o alle attrezzature.

ART. 11 - OBBLIGHI PREVIDENZIALI

Al personale dipendente impiegato presso il Complesso Sportivo dovranno essere applicate le vigenti normative sul lavoro. La Civica Amministrazione annualmente potrà chiedere la consegna dell'elenco dei lavoratori occupati e/o avviati al lavoro nel complesso sportivo nonché della documentazione comprovante versamenti previdenziali e assistenziali a loro favore. La Civica Amministrazione potrà comunque revocare la convenzione prima della naturale scadenza nel momento in cui gli organi di controllo preposti dalla legislazione e dalla regolamentazione vigente abbiano ravvisato, accertato e sanzionato definitivamente irregolarità direttamente imputabili ai gestori, circa il rispetto della normativa previdenziale, assistenziale ed antinfortunistica sull'impiego degli addetti all'impianto in argomento (soci, dipendenti, collaboratori od operanti ad altro titolo).

ART. 12 - DIVIETO DI SUBCONCESSIONE TERZI

I concessionari non potranno cedere ad altri, né in tutto né in parte, la convenzione in oggetto a nessun titolo e per nessuna ragione.

Nessun locale o prefabbricato dell'impianto potrà essere utilizzato per finalità diverse da quelle previste dalla convenzione, se non previo espresso consenso scritto dalla Civica Amministrazione.

ARTICOLO 13 - BAR ED ESERCIZI PUBBLICI

1. I soggetti convenzionati potranno gestire direttamente l'eventuale servizio bar e ristoro od affidarlo a terzi, nel rispetto di tutti i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalle norme commerciali, dalle norme igienico-sanitarie e dalle norme relative alla disciplina sulla preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, fornito dei necessari permessi previsti; nel caso di affidamento a terzi il soggetto convenzionato dovrà darne sollecita comunicazione alla Città per la necessaria e preventiva autorizzazione.

2. I concessionari si obbligano a tenere l'Amministrazione sollevata da ogni responsabilità, anche nei confronti di terzi, per tutti gli atti e fatti che ne dovessero derivare.

3. L'eventuale servizio bar e ristoro sarà soggetto a tutte le prescrizioni di legge, dovrà essere riservato ai frequentatori dell'impianto ai sensi dell'articolo 3 comma 6 lettera d della Legge 25

agosto 1991 n. 287. Qualora l'esercizio di somministrazione bevande e alimenti sia di rilevanza tale da produrre lucro, di ciò si dovrà tenere conto nella valutazione del canone, prevedendo un diverso e minore abbattimento della valutazione patrimoniale riferita ai locali adibiti a bar e ristoro che tenga conto della redditività della gestione.

ART. 14 - MANUTENZIONE

Durante la concessione sono a carico dei concessionari la manutenzione ordinaria e straordinaria della piscina, nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, compresi gli interventi sugli impianti tecnologici della sala macchine e dei filtri, delle attrezzature e comunque ogni altro interventi manutentivo connesso con la gestione degli impianti nonché eventuali interventi relativi all'abbattimento delle barriere architettoniche.

Resta inteso che la manutenzione ordinaria e straordinaria della piscina a spese dei concessionari non comprende gli interventi sulla parte strutturale (muri portanti, tetto, pilastri di sostegno, etc.), trattandosi di un impianto sito all'interno di un edificio scolastico.

Sono altresì a carico dei concessionari lo sgombero neve e la pulizia dei marciapiedi adiacenti l'ingresso dell'impianto.

I concessionari si impegnano inoltre a proprie spese, entro quattro mesi dalla data di esecutività della Deliberazione del Consiglio Comunale che approva il presente articolato di concessione, ad operare i seguenti interventi manutentivi:

- a) bonifica tondini in ferro presenti nel cemento della soffittatura piscina e successiva stuccatura;
- b) bonifica tondini in ferro presenti nel cemento della soffittatura della sala tecnologica e successiva stuccatura;
- c) predisposizione di porte tagliafuoco nelle due uscite della sala tecnologica;
- d) scrostatura e riverniciatura locali accesso sala macchine;
- e) predisposizione cartellonistica vie esodo in tutto l'impianto e segnalazione delle sale riservate a personale addetto (stoccaggio materiale etc.);
- f) copertura scatole elettriche sala macchine e copertura cavi esposti alle perdite di acqua dal soffitto;
- g) sostituzione griglie di scolo sala macchine;

Qualora i tempi stabiliti non venissero rispettati l'Amministrazione provvederà d'ufficio all'incameramento della cauzione definitiva, di cui all'art. 21 del presente disciplinare e alla revoca della concessione.

ART. 15 - UTENZE E TASSA RACCOLTA RIFIUTI

Le spese relative alle utenze saranno così ripartite:

- 1) A carico del concessionario:
 - conduzione impianto di depurazione delle acque e relative spese;
 - spese relative al telefono, tassa raccolta rifiuti e pulizia dei locali;
 - spese relative al consumo idrico: estrapolando il 40% dal costo sostenuto dalla Città sulle utenze di fornitura acqua dell'intero plesso scolastico (utenze 0010034299 e 0010113620) si otterrà la quota parte da imputare alla piscina e sulla quale verrà computato il 20% che il Settore centrale preposto recupererà dal concessionario;
 - spese relative al consumo di energia elettrica: estrapolando il 50% dal costo sostenuto dalla Città sull'utenza di fornitura dei consumi di energia elettrica dell'intera area sportiva (utenza 1050061865-36528) si otterrà la quota parte da imputare alla piscina e sulla quale verrà computato il 20% che il Settore centrale preposto recupererà dal concessionario;
 - spese relative al consumo di energia termica: si farà riferimento ai costi sostenuti per riscaldare i volumi dell'intero plesso (70.030 mc.) rapportandoli alla volumetria della piscina (3.327mc.). Sul quantificazione risultante si applicherà il computo del 20% che il Settore centrale preposto recupererà dal concessionario.

2) A carico della Città:

- conduzione dell'impianto termico centralizzato;
- 80% delle spese relative al consumo idrico, secondo la suddetta modalità di computo;
- 80% delle spese relative al riscaldamento, secondo la suddetta modalità di computo;
- 80% delle spese relative al consumo di energia elettrica, secondo la suddetta modalità di computo;

La Città manterrà la titolarità dei contratti di fornitura delle utenze e procederà al recupero della percentuale di competenza dei concessionari.

ART. 16 - CONTROLLI

Apposita Commissione di controllo verificherà periodicamente la puntuale osservanza della convenzione e dovrà annualmente relazionare al Presidente di Circoscrizione 10. I Funzionari della Città avranno libero accesso agli impianti per verifiche e controlli sulla ottemperanza alle normative vigenti, sulla gestione e sull'impiantistica, manutenzione ed eventuali lavori di miglioria in corso d'opera.

ART. 17 - SANZIONI E REVOCA

Nei casi di riscontrate inadempienze, rilevate a seguito di controlli di cui al precedente articolo 16 e/o quant'altro che sia di nocimento all'efficienza e al buon funzionamento dell'impianto o che violi anche solo in parte quanto stabilito nella convenzione sarà richiesto il pagamento, a favore della Civica Amministrazione, di una penale pari al canone annuo di concessione che potrà essere raddoppiata o quadruplicata in caso di reiterate inadempienze, e su cui dovrà pronunciarsi la commissione di cui al precedente articolo 16.

- In caso di gravi e reiterati inadempimenti a quanto disposto nel presente regolamento la Civica Amministrazione potrà dichiarare, previa diffida da parte degli uffici circoscrizionali, con adozione di delibera del Consiglio Comunale e per gli impianti circoscrizionali previa proposta del Consiglio Circoscrizionale, la revoca della convenzione con effetto immediato, fatta salva comunque la possibilità di richiesta di risarcimento danni. Nulla sarà invece riconosciuto ai concessionari inadempienti.

Possono essere considerati motivi di revoca:

- reiterate ed accertate mancanze o negligenze nella manutenzione ordinaria e straordinaria;
- grave compromissione dell'igiene, in particolare nei servizi igienici, spogliatoi, docce e nell'acqua di balneazione;
- gravi inadempienze relativamente all'attuazione del programma di opere programmate di investimento e manutenzione programmate;
- reiterato mancato pagamento dei canoni di locazione e/o delle utenze;
- altri eventuali.

La revoca sarà altresì applicabile in caso di persistente attività lucrativa.

Per esigenze di interesse pubblico la convenzione potrà essere revocata con un preavviso di mesi tre, con il conseguente riscatto anticipato delle eventuali opere di miglioria apportate all'impianto dal convenzionato e non ancora ammortizzate.

ART. 18 - RECESSO

I concessionari hanno facoltà di recedere dalla convenzione con obbligo di preavviso di mesi sei. In tal caso la Città provvederà all'incameramento della cauzione e avrà diritto all'eventuale risarcimento ferma restando l'acquisizione di tutte le opere realizzate.

Pari facoltà di recesso, con il preavviso di cui sopra, è prevista a favore della Civica Amministrazione con il conseguente riscatto anticipato delle opere di miglioria apportate all'impianto e previsione di eventuale indennizzo a favore del gestore.

Come previsto all'Art. 4, della presente convenzione, anche la mancata accettazione, da parte dei concessionari, di una eventuale ridefinizione del canone potrà essere motivo di recesso da parte della Città.

ART. 19 - RESTITUZIONE IMPIANTO

Alla scadenza della concessione, o in caso di revoca o recesso anticipati della stessa, l'impianto sportivo, comprensivo di attrezzature e di arredi di proprietà comunale, dovrà essere riconsegnato alla Città in normale stato d'uso e manutenzione, libero da persone o cose, non di proprietà della Città, entro tre mesi.

All'atto della restituzione dell'impianto, da parte dei concessionari sarà redatto apposito verbale che riporterà oltre alla consistenza degli eventuali beni mobili, fatta constatare da apposito verbale, anche una annotazione igienico edilizia della struttura. Copia del suddetto verbale dovrà essere inviata alla Vice Direzione Generale Risorse Finanziarie –Settore Ispettorato.

ART. 20 - RINNOVO

Alla scadenza della convenzione la stessa non si rinnoverà automaticamente ma potrà essere rinnovata con apposito atto amministrativo che ne può rivedere i termini.

La richiesta di rinnovo dovrà essere inoltrata alla Circoscrizione 10 almeno 180 giorni prima della scadenza in ottemperanza a quanto sancito dall'art. 6 del Regolamento della Città che regola la presente convenzione.

In fase di richiesta di rinnovo i concessionari dovranno relazionare in merito alla gestione in scadenza ed in particolare dovranno indicare le fonti attivate per il finanziamento degli oneri di gestione e degli eventuali investimenti, anche attraverso la presentazione dei bilanci societari.

La concessione non potrà essere rinnovata qualora le condizioni previste dalla precedente convenzione non siano state tutte interamente rispettate.

ART. 21 - CAUZIONE DEFINITIVA

I concessionari costituiscono cauzione definitiva di € 1.019,20 tramite polizza assicurativa o fidejussione bancaria o versamento al Civico Tesoriere della Città a garanzia degli obblighi contrattuali.

Nel caso di inadempimento anche di una sola delle obbligazioni assunte dai concessionari e fatti salvi i maggiori diritti della Città, sarà disposto l'incameramento della cauzione definitiva.

ART. 22 - SPESE D'ATTO

Le spese di atto e conseguenti sono a carico dei concessionari.

Agli effetti fiscali, si precisa che trattasi di prestazioni soggette ad I.V.A. pertanto il presente atto ai sensi del'art. 5 comma 2 del D.P.R. 26/04/1986, n. 131 – è soggetto a registrazione solo in caso d'uso.

ART. 23 - CONTROVERSIE

Nell'ipotesi di eventuali controversie i concessionari dovranno eleggere domicilio legale Torino ed il Foro competente sarà quello di Torino.

ART. 24 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) i dati personali, forniti e raccolti in occasione della concessione in oggetto, saranno trattati esclusivamente in funzione della medesima e saranno conservati presso la Civica Amministrazione. In relazione ai suddetti dati gli interessati possono esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs 196/2003.

Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore della Circoscrizione 10.